



Provincia di Modena
Servizio Sicurezza del territorio e
Programmazione Ambientale

U.O. Protezione Civile e
Difesa del Suolo

NORMATIVA

NAZIONALE E REGIONALE

L. 225/1992

L.R. 1/2005

Riferimenti normativi Nazionali

- **Legge 24.2.1992 n. 225** "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- **Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **Legge 3.8.1998 n. 267** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- **Legge 9.11.2001 n. 401** "Conversione in legge del D.L. 7.9.2001 n. 343 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".
- **DPR 194/2001** "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile"
- **Legge 27.12.2002 n. 286** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004** "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- **Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20.3.2004 n. 3274** "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
- **Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27.2.2004** "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006** "Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi"
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.4.2006** "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose"

Riferimenti normativi Regionali

- **L.R. 1/2005** "Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile"
- **DGR 1565/2004** "Procedure per gestione fondo regionale di protezione civile art.138, c.16, L.388/00. Approvazione delle direttive e relativa modulistica in ordine alla concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi al settore pubblico e privato danneggiati da eventi calamitosi di cui all'art.2, c.1 lett.b, L.225/92"
- **DGR 1166/2004** "Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile"
- **DGR 1445/2007** "Adozione del nuovo stemma di protezione civile regionale ed approvazione di un sistema unificato regionale di segnaletica esterna ed interna della protezione civile regionale"

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 1

Servizio nazionale della protezione civile

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7

Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Art. 8

Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
 - a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
 - b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
 - c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
 - d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
 - a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
 - b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
 - c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
 - d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10

Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
 - a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
 - b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
 - c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
 - d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11

Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
 - a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
 - b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i Servizi tecnici nazionali;
 - f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 - g) la Croce rossa italiana;
 - h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - i) le organizzazioni di volontariato;
 - l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12

Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13

Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14

Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
 - a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
 - b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
 - c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
 - d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15

Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18

Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20

Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21

Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Legge Regionale n. 1/2005

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Bollettino Ufficiale n. 19 dell' 8 febbraio 2005

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione

Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province

Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile

Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

Art. 10 - Interventi indifferibili ed urgenti

Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

CAPO II - Rete operativa di protezione civile

SEZIONE I - Strumenti e strutture operative

Art. 14 - Strutture operative

Art. 15 - Convenzioni e contributi

Art. 16 - Formazione e informazione in materia di protezione civile

SEZIONE II - Volontariato di protezione civile

Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

Art. 18 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20 - Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

Art. 22 - Personale dell'Agenzia regionale

Art. 23 - Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)

CAPO II - Disposizioni finanziarie

Art. 24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme transitorie

Art. 26 - Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. *(1)*
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.

Art. 2

Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
 - b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
 - c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Art. 3

Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
 - a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
 - b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
 - d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
 - e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
 - f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale. ⁽¹⁾
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
 - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
 - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Art. 5

Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e

dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

- a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
- b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
- c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
- d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
- f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
- h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
- j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
- k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
- l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
- m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

- a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
- b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
- c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
- e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

3. Le Comunità montane assicurano in particolare

- a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
- b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

Art. 7

Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale

dei Consorzi di bonifica.

2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
 - a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
 - b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono

finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 10

Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 11

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

- a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
- b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

- a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
- b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie

preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12

Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

- a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 13

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

- a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le

trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;

b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;

e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;

f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

SEZIONE I

Strumenti e strutture operative

Art. 14

Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).

2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) Corpo forestale dello Stato;

c) Corpo delle Capitanerie di porto;

d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;

e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;

- f) Croce Rossa Italiana;
- g) Corpo nazionale soccorso alpino;
- h) Consorzi di bonifica;
- i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Art. 15

Convenzioni e contributi

1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Art. 16

Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
 - a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
 - b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.

SEZIONE II

Volontariato di protezione civile

Art. 17

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
 - a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
 - b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

- c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
- d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.

Art. 18

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
 - a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
 - b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992:
 - a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
 - b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19

Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di

cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

TITOLO III

COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20

Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.

2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:

a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;

b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;

c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;

d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;

e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;

f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; (3)

g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato

di protezione civile;

h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.

Art. 21

Organi dell'Agenzia regionale

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori.

2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.

5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;

b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;

c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare

situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 22

Personale dell'Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.

3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;

b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.

5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23

Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;

- b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
 - d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
 - e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
 - f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
 - g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
 - h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
 - i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Art. 24

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
- a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato

annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.

3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 26

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);
- b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

**PIANI PROVINCIALI E
PIANI COMUNALI DI
EMERGENZA**

Tra le competenze della Provincia e del Comune in materia di Protezione Civile sicuramente una delle principali è quella di elaborare il piano di emergenza.

Il Piano di emergenza provinciale è fatto per stralci, uno per ogni tipologia di rischio:

- Piano emergenza rischio idraulico
- Piano emergenza rischio idrogeologico
- Piano emergenza rischio incendi boschivi
- Piano emergenza rischio sismico
- Piano emergenza rischio industriale

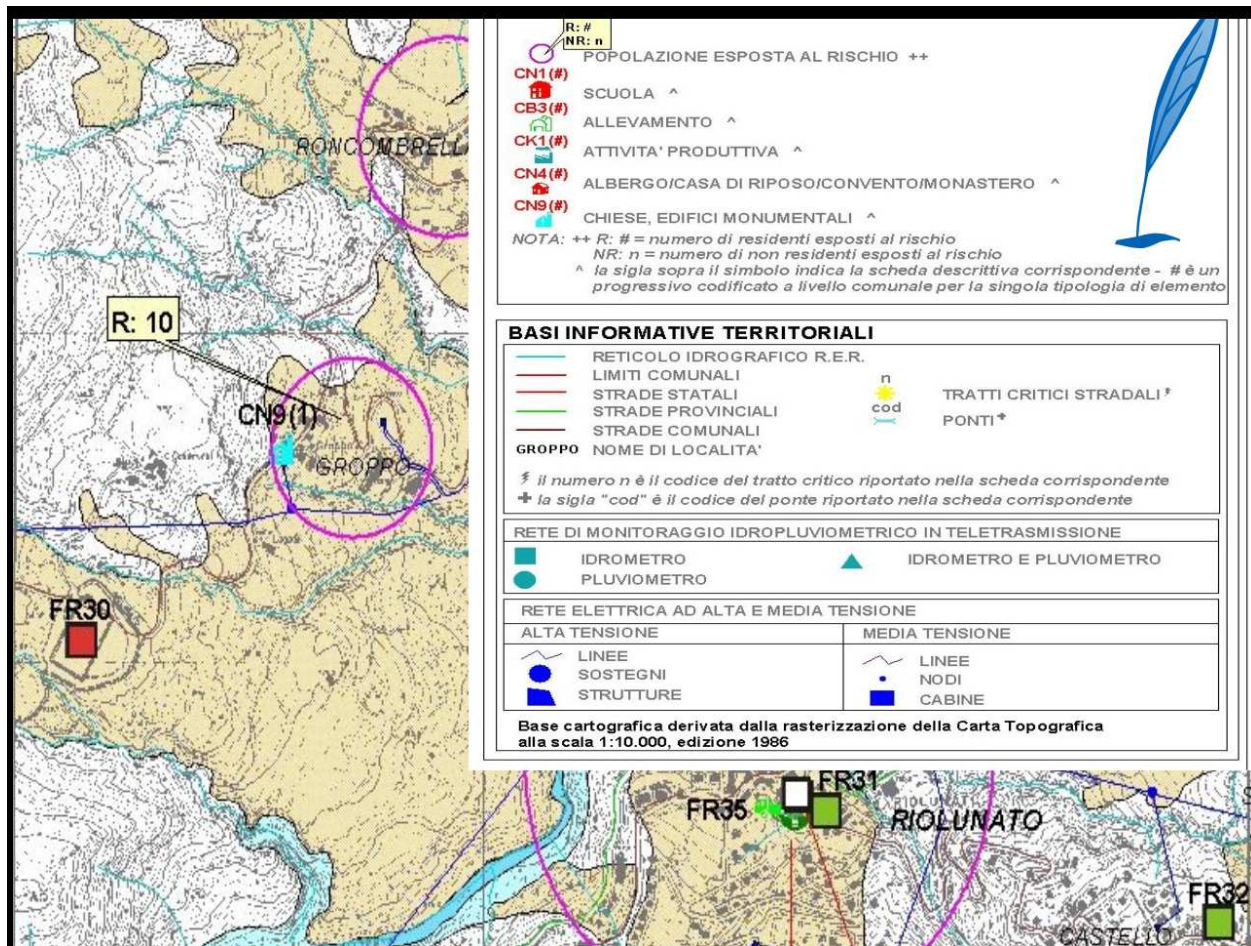
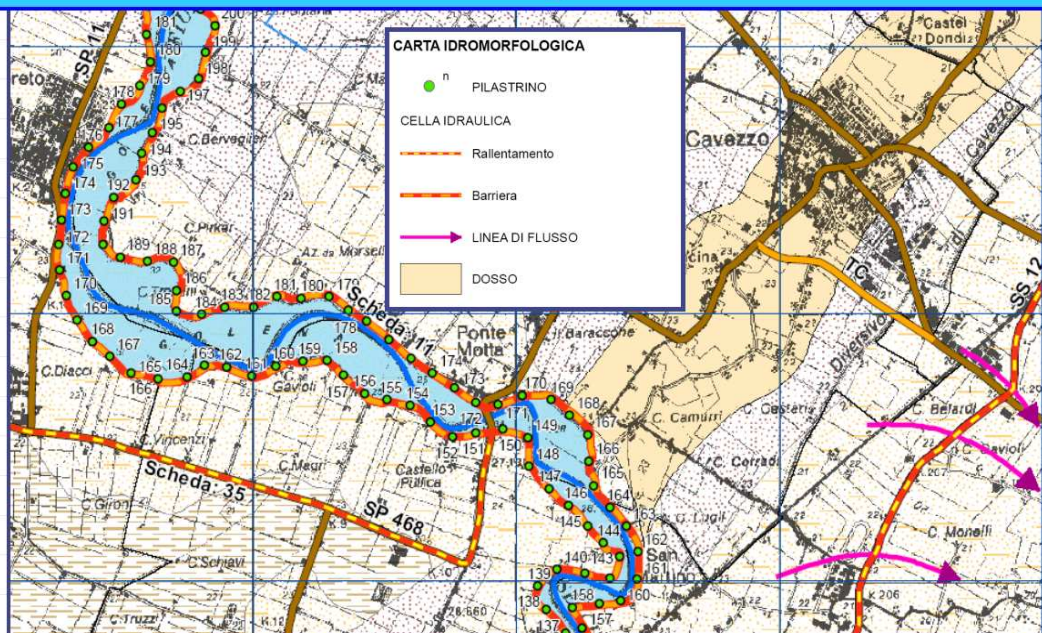
Ogni piano di emergenza definisce gli scenari di evento (cosa può accadere) gli scenari di danneggiamento (chi o cosa può subire danni a seguito dell'evento) e un modello di intervento (chi fa che cosa tra i diversi enti e le strutture operative che sono chiamati a gestire l'emergenza).





PROVINCIA DI MODENA
Servizio Pianificazione Ambientale
U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo

Elementi morfologici che influenzano il propagarsi delle onde di piena



Il Piano comunale di emergenza è unico per tutte le tipologie di rischio presenti su quel territorio e, a partire dal piano provinciale dettaglia a livello locale l'organizzazione del comune in emergenza.



**CONSULTA PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Molte sono le associazioni presenti sul territorio modenese: la nostra è infatti una terra ricca di forme aggregative e fortemente vocata alla solidarietà.

Fra tutte le forme organizzate presenti, la maggior parte di quelle che si occupano di Protezione Civile si sono riunite nella "Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile".

Le associazioni presenti nella Consulta sono eterogenee.

L'eterogeneità diviene fattore essenziale e determinante per la completezza e la qualità dell'intervento, che in una società ed in una economia complessa come quella modenese, non può essere basato esclusivamente su una singola specializzazione, pur se estremamente qualificata.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito:

WWW.CPVPC.IT

IL DECALOGO PER LE ORGANIZZAZIONI (ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI) DI PROTEZIONE CIVILE:

1. Indicare sede, fax, mail, e tre referenti che siano il tramite tra Consulta e Associazione
2. Aggiornare annualmente il numero di volontari disponibili per attività di protezione civile e l'elenco dei materiali e mezzi eventualmente a disposizione
3. Partecipare ai percorsi formativi, aggiornamenti ed esercitazioni
4. Organizzare nell'ordinario la disponibilità di minimo una - due squadre da 4 persone
5. Collaborare a livello locale con le altre associazioni presenti e che fanno parte del sistema di protezione civile
6. Comunicare a Provincia e Consulta tutte le attività e le iniziative autonomamente organizzate
7. Mettersi a disposizione del Comune se attivati per un'emergenza locale
8. Comunicare a Provincia e Consulta che si sta operando su emergenze locali
9. Mettersi a disposizione di Provincia e Consulta se attivati per una emergenza provinciale; mettersi a disposizione della Regione se attivati per emergenze regionali e nazionali
10. I volontari delle diverse associazioni in tempo ordinario faranno sempre riferimento al responsabile della loro organizzazione, in emergenza al loro capo squadra o al coordinatore dell'emergenza



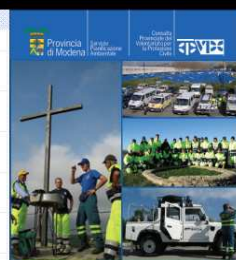


Programma Annuale Provinciale delle Attività del Volontariato

SEGRETERIA

- ✓ Corsi di Formazione Programmati
- ✓ Attività di Prevenzione da organizzare (es. avvistamento incendi)
- ✓ Attività di Informazione da organizzare (es. nelle scuole)
- ✓ Esercitazioni Regionali
- ✓ Esercitazioni Provinciali
- ✓ Esercitazioni locali di una o più organizzazioni

www.cpvpc.it



"SCHEDE ASSOCIAZIONE E CURRICULUM DEL VOLONTARIO"

SEGRETERIA

- ✓ Ogni associazione deve comunicare 3 referenti alla consulta con apposita scheda
- ✓ Ogni associazione deve aggiornare annualmente il numero di iscritti
- ✓ Data Base con scheda personale di ciascun volontario, con il suo "Curriculum" (dati, specializzazioni, disponibilità, corsi di formazione frequentati, emergenze cui ha partecipato...)



ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO

a cura di ANPAS Provinciale

ARGOMENTI TRATTATI

- LIPOTIMIA
- SINCOPE
- SHOCK
- FERITE
- FRATTURE
- USTIONI
- COLPO DI CALORE

PRIMA DI TUTTO: COME PROCEDERE

- Accertarsi della sicurezza del luogo che richiede il nostro intervento.
- Attivare, se non è già presente, il servizio sanitario tramite la centrale operativa del 118
- Eseguire l'intervento vero e proprio secondo le nostre conoscenze.

LIPOTIMIA

(SVENIMENTO)

CAUSE

- NOTEVOLE AFFATICAMENTO
- DIGIUNO
- CALORE ECCESSIVO
- PROLUNGATA STAZIONE ERETTA IN CONDIZIONI DI IMMOBILITA’
- DOLORE INTENSO
- EMOZIONI IMPROVVISE
- PERMANENZA IN AMBIENTI CHIUSI O POCO AREATI

SINTOMI E SEGNI

- PALLORE E SUDORAZIONE FREDDA
- VISIONE CONFUSA
- VERTIGINI
- PERDITA DELL'EQUILIBRIO E CADUTA
- ALTERAZIONE DEL SENSORIO
- POLSO DEBOLE E LENTO
- RESPIRO CONSERVATO

TRATTAMENTO

- PER FAVORIRE L'AFFLUSSO DI SANGUE AL CERVELLO IL PAZIENTE DEVE ESSERE STESO IN POSIZIONE SUPINA CON GLI ARTI INFERIORI SOLLEVATI DI ALMENO 30 CENTIMETRI RISPETTO ALLA TESTA
- SE IL PAZIENTE AVVERTE I PRIMI SINTOMI E NON E' POSSIBILE STENDERLO, DOVENDO EGLI RIMANERE SEDUTO, SI FARA' PIEGARE IL BUSTO IN AVANTI FACENDOGLI PORTARE LA TESTA FRA LE GINOCCHIA
- RIMUOVERE GLI INDUMENTI COSTRITTIVI, SLACCIARE CINTURE, CRAVATTE, COLLETTI
- TRASPORTARE IL PAZIENTE IN UN AMBIENTE VENTILATO ED OMBREGGIATO
- ALLONTANARE EVENTUALI CURIOSI CHE TENDONO A RACCOGLIERSI ATTORNO AL PAZIENTE
- NON SOMMINISTRARE ALCOLICI

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

posizione antishock
con l'ausilio di una sedia



SINCOPE

SINCOPE

Perdita transitoria di coscienza di breve durata (<1')
causata da anossia cerebrale

CAUSE

- **NEUROGENE 90%**
 - Vaso-vagali (emozione, immersione)
 - Da ipotensione ortostatica
- **CARDIOGENE 10%**
 - Aritmie cardiache
- **OCCLUSIONE TRONCHI SOVRAORTICI**

SINCOPE

PRESENTAZIONE

- Come LIPOTIMIA (pallore, sudorazione fredda, ipotensione, bradicardia...)
- Perdita di coscienza (transitoria)
- Perdita della tonicità muscolare (cade a terra)
- Perdita delle urine
- Alterazione del polso fino all'arresto cardiaco!!!

SINCOPE

COSA FARE

- Chiamare il 118
- Mettere supino e **SOLLEVARE** gli **ARTI INFERIORI**
- Slacciare indumenti stretti
- Controllare parametri vitali

SHOCK

SHOCK

Lo stato di shock si verifica nel caso in cui il cuore cessi di pompare in modo efficace, o se il sangue in circolo non è sufficiente, oppure per una eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni e conseguente crollo della pressione.

Fra i vari tipi di shock sono frequenti quello **ipovolemico** (detto anche emorragico) da perdita di sangue; quello **cardiogeno** dovuto ad una inefficienza cardiaca (ad es. se molto miocardio è compromesso da un infarto); shock **neurogeno** da lesione spinale (il sistema nervoso non controlla più il diametro dei vasi sanguigni...); lo shock anafilattico per reazione a qualche sostanza; esiste anche uno shock **psicogeno** con improvvisa dilatazione dei vasi sanguigni, dovuta a forti emozioni (si tratta di una reazione temporanea, non di vero shock).

FERITE

FERITE

- **Ferita superficiale:** se interessa solo i primi strati della cute
- **Ferita profonda:** se interessa muscoli, ossa o organi interni
- **Ferita penetrante:** se l'azione traumatica raggiunge cavità anatomiche come l'addome o il torace

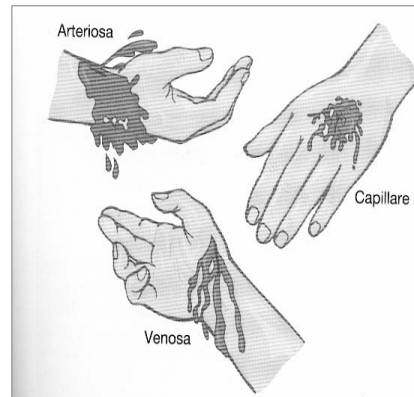
FERITE

- Classificazione su come si presentano:
- **Abrasione:** quando un corpo tagliente danneggia o asporta i primi strati della cute
- **Escoriazione:** è dovuta invece a corpi contundenti irregolari, come le ferite da strisciamento.
- **Ferite da punta:** dovute a spilli, chiodi, schegge o altro, sono quelle che penetrano nella cute perpendicolarmente.
- **Ferite da taglio:** sono provocate da vetri, coltelli e lamine.
- **Ferite lacere:** avvengono per strappamento della cute.
- **Ferite lacero contuse:** sono infine provocate da botte o contusioni che includono una lacerazione della pelle ma anche la presenza di ematomi e ecchimosi.

Emorragie esterne o superficiali

Classificazione a seconda del vaso sanguineo interessato:

- Emorragia arteriosa
- Emorragia venosa
- Emorragia capillare



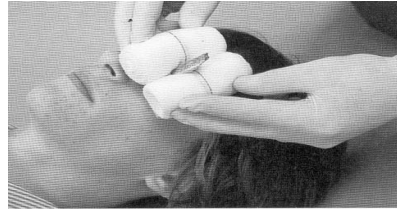
FERITE

- Ferita superficiale
- Lasciarla sanguinare (pochi attimi)
- lavare accuratamente le mani
- Indossare i guanti o disinfettare le mani
- Porre la ferita sotto l'acqua corrente
- Detergere con acqua ossigenata
- Disinfettare con amuchina diluita
- Disinfettare con betadine
- Medicare
- Rivolgersi al medico se si sospetta rischio d'infezione o non c'è copertura antitetanica.

FERITE

- Asportare un oggetto contundente può portare a un'emorragia.

EVITIAMOLO!



FERITE

Le ferite profonde e quelle penetranti, se viene estratto l'oggetto di offesa, sono ferite ***gravi***. Queste infatti avranno sicuramente un esito emorragico importante.

In presenza, quindi, di gravi foci emorragiche agiremo con la pressione diretta della ferita con una compressa di garze sterili.

Emorragie interne esteriorizzate

- **EPISTASSI**

fuoriuscita di sangue da una o entrambe le narici

1. far sedere il paziente con il busto inclinato in avanti
2. Applicare una pressione sulla parte molle intorno alle narici
3. Non permettere al paziente di tenere la testa all'indietro.

Emorragie interne esteriorizzate



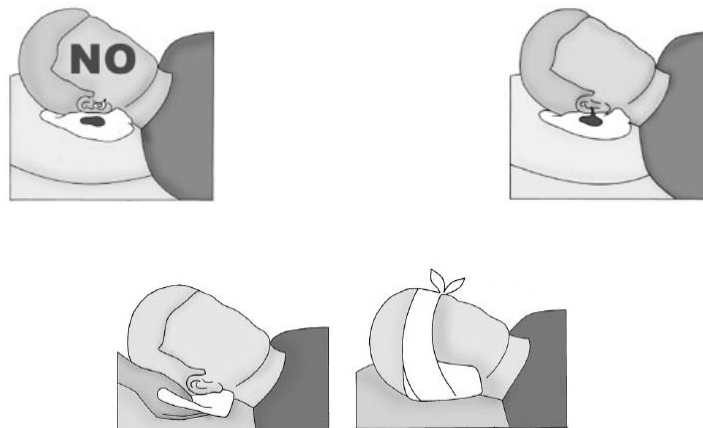
Emorragie interne esteriorizzate

▪ OTORRAGIA

perdita di sangue dal condotto uditivo esterno

1. **non** cercate di fermare l'otorragia
2. **non** lavate l'orecchio né mettetegli dentro alcunché
3. sdraiate l'infortunato sul lato offeso per facilitare la fuoriuscita del liquido
4. applicate sull'orecchio una compressa di garza sterile o un fazzoletto pulito, che fermerete con una benda annodandola dal lato opposto
5. **non** tentate assolutamente di estrarre il corpo estraneo da soli o con l'aiuto di strumenti inadatti

Emorragie interne esteriorizzate



FRATTURE

FRATTURE

Le fratture si dividono in:

1. Composte
2. Scomposte
3. Scomposte esposte

Le tecniche di soccorso sono basate su un principio base: i soccorritori devono sempre tenere presente le patologie più pericolose, e cercare di prevenirle o, se già presenti di alleviarne la gravità.

Per questo motivo, dovremo sempre trattare come una potenziale frattura un qualunque stato doloroso di natura traumatica di una qualsiasi parte del corpo. Il vero pericolo delle fratture è che l'osso vada fuori posto(se composte), o che si muova(se scomposte), recidendo i vasi sanguigni e dando luogo ad una vera e propria emorragia interna o causando lesioni di fasci nervosi. Per questa ragione è opportuno immobilizzare la parte che si sospetta possa essere fratturata. L'immobilizzazione si ottiene, quando possibile, con l'ausilio dei presidi presenti sulle mobili di soccorso, altrimenti con mezzi di fortuna.

Se la frattura è anche esposta dobbiamo salvaguardare il moncone osseo sporgente, da agenti esterni, coprendolo con telini sterili dopo aver pulito eventuali emorragie con soluzione fisiologica e disinfettante.

USTIONI

DEFINIZIONI E CAUSE

Le ustioni sono lesioni tessutali che possono essere prodotte da:

- TEMPERATURA : elevata o molto bassa
- RADIAZIONI: raggi X, raggi solari, raggi uv, ecc
- SOSTANZE CHIMICHE
- CORRENTE ELETTRICA

VALUTAZIONE

Le ustioni possono essere valutate in base a:

- **PROFONDITA'** (primo grado, secondo grado, terzo grado, quarto grado)
- **ESTENSIONE** (regola del nove)

USTIONI DI PRIMO GRADO

Nelle ustioni di primo grado è interessato soltanto lo strato superficiale della pelle, l'epidermide (es. eritema solare).

Anche un'ustione di primo grado, se interessa l'80% della superficie corporea può causare uno stato di shock.

PRIMO GRADO SEGNI E SINTOMI

- Cute di colore rosso (es. eritema solare)
- Cute calda e secca
- Leggero gonfiore
- L'area lesionata è dolente e brucia

USTIONI DI SECONDO GRADO

Le ustioni di secondo grado interessano anche lo strato intermedio della cute, il derma.

Se particolarmente estesa, con interessamento di più del 30% dell'intera superficie corporea, possono essere causa di una notevole compromissione dello stato generale con grave stato di shock.

SECONDO GRADO SEGNI E SINTOMI

- Cute di colore rosa
- Presenza di vescicole ripiene di liquido chiaro (flittene)
- Cute calda e umida
- Sensibilità della cute aumentata (aumenta quindi anche il dolore!)
- Gonfiore marcato
- Dolore e bruciore vivo

USTIONI DI TERZO GRADO

Le ustioni di terzo grado interessano lo strato più profondo della cute, l'ipoderma ed anche, eventualmente, i muscoli.

TERZO GRADO SEGNI E SINTOMI

- Cute di colore bianco o nero
- Presenza di croste
- Cute secca
- Non c'è dolore (perché sono state distrutte le terminazioni nervose)
- Compromissione dello stato generale con segni e sintomi dello shock.

USTIONI DI QUARTO GRADO

I tessuti sono completamente carbonizzati.

COSA FARE?

- **Ustioni di 1° grado: bagnare con acqua fredda per almeno 15', asciugare senza strofinare, applicare garze sterili o pulite e fare una fasciatura. Un'ottima alternativa all'utilizzo di acqua è costituita dalle garze a idrogel vegetale**

VALUTAZIONE IN BASE ALL'ESTENSIONE

In caso di primo soccorso ad un paziente ustionato potrebbe rendersi necessaria una stima approssimativa della superficie interessata dall'ustione.

La quantità di superficie cutanea interessata può essere rapidamente calcolata servendosi della cosiddetta REGOLA DEL 9.

REGOLA DEL NOVE

Nell'adulto, ciascuna delle seguenti aree di superficie corporea rappresenta il 9% della superficie corporea stessa:

- Testa e collo (9%)
- Ciascun arto superiore (9% + 9%)
- Torace e addome (9% + 9%)
- Parte superiore del dorso (9%)
- Parte inferiore del dorso e natiche (9%)
- Superficie anteriore di ciascun arto inferiore (9% + 9%)
- Superficie posteriore di ciascun arto inferiore (9% + 9%)

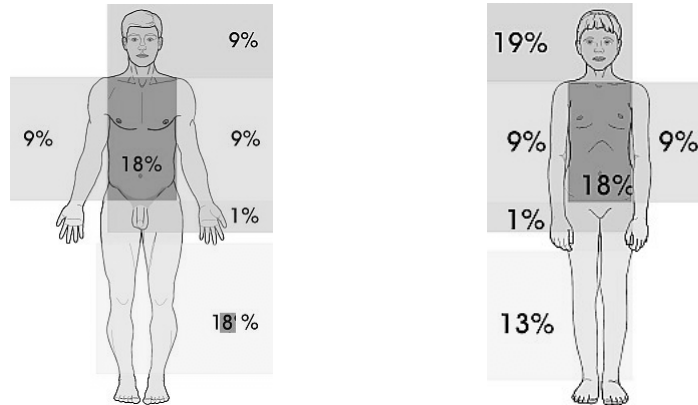
Totale: 99%

Il rimanente 1% è attribuito alla regione genitale.

REGOLA DEL NOVE ADULTO - BAMBINO

	ADULTO	BAMBINO
TESTA COLLO	9%	19%
ARTI SUPERIORI	9% + 9%	9% + 9%
TRONCO SUPERFICIE ANTERIORE	18%	18%
TRONCO SUPERFICIE POSTERIORE	18%	18%
ARTI INFERIORI	18% + 18%	13% + 13%
GENITALI	1%	1%

REGOLA DEL NOVE ADULTO - BAMBINO



COLPO DI CALORE

COLPO DI CALORE

Il colpo di calore è un severo disturbo causato da una temperatura alta, associata ad un elevato tasso di umidità e alla mancanza di ventilazione, a cui l'organismo non riesce ad adattarsi.

Rappresenta una situazione urgente che può mettere a rischio la vita del paziente: considerare quindi il caso grave, raffreddare il paziente e trasportarlo velocemente in ospedale.

COLPO DI CALORE SINTOMI

- Colorito del volto rosso intenso
- Elevata temperatura corporea (anche 41°C)
- Scarsa o assente espressività del volto
- Pelle secca e molto calda
- Alterazione della respirazione
- Alterazione del polso (prima è rapido poi diventa debole)
- Andatura incerta, perdita di coscienza

COLPO DI CALORE COSA FARE

- Portare il paziente in luogo fresco, ombroso, ventilato
- Sdraiare sulla schiena con gambe sollevate
- Svestire completamente la persona
- Raffreddare il corpo con un asciugamano o un telo imbevuto di acqua fredda
- Mettere ghiaccio su testa, polsi, caviglie, collo, ascelle, inguine.
- Al di sotto dei 38°C sospendere gli impacchi e asciugare bene la persona

IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Cartelli Generali

Xn  NOCIVO	Frasi di rischio R 20/21 Nocivo per inalazione e per contatto con la pelle. Consigli di prudenza S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Indicazioni specifiche di pericolo o disposizioni speciali. Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti... Nomi chimici: contiene xileni isomeri	Fabbricante Sergio Rossi via Leonardo, 8 Modena Tel. 059.0000000 Nome commerciale Pittura Fresca Partita n.000 del 31/12/01 Massa o volume 10 kg./lt.
F  FACILMENTE INFIAMMABILE		

RISCHI TOSSICOLOGICI ed ECO-TOSSICOLOGICI

			
T+=Molto Tossico T =Tossico	C=Corrosivo	Xn=Nocivo Xi =Irritante	N=Pericoloso per l'ambiente

RISCHI CHIMICO-FISICI

		
E=Esplosivo	O=Comburente	F+=Altamente Infiammabile F =Facilmente Infiammabile